



# COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>ATTO N.</b>	<b>110</b>
<b>DEL</b>	<b>01/04/2025</b>

**Oggetto:**

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) PER GLI ANNI 2025/2027 (SEZIONE III) – II MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2025-2027.**

L'anno 2025 il giorno 01 del mese di Aprile alle ore 17:15 e seguenti, in Marsciano nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

		Presente / Assente
MORETTI MICHELE	Sindaco	Presente
PEZZANERA SERGIO	Vice Sindaco	Presente
BERTI SERGIO	Assessore	Presente
CAPOCCIA MICHELE	Assessore	Presente
MONTAGNOLI SIMONA	Assessore	Presente
TOMASSONI CHIARA	Assessore	Presente

Presenti n: 6

Assenti n: 0

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la presidenza il Il Sindaco Moretti Michele, che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Isidori che redige, altresì, il verbale dell'adunanza con l'ausilio della Sig.ra Donatella Alunni.

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTE le delibere

- del Consiglio Comunale n. 70 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 e i relativi allegati;
- del Consiglio Comunale n. 71 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 e i relativi allegati;
- della Giunta Comunale n. 10 del 16/01/2025 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG 2025-2027;
- della Giunta Comunale n. 29 del 28/01/2025 con la quale è stato approvato il PIAO per il periodo 2025-2027;
- del Consiglio Comunale n. 26 del 21/05/2024 con la quale è stato approvato il Rendiconto dell'Ente per l'esercizio 2023 ai sensi degli artt . 151 e 227 del TUEL
- del Consiglio Comunale n. 50 del 23/09/2024 con la quale è stato approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 11bis del D.Lgs. n. 118/2001;

### PREMESSO che:

- l'art. 39 della legge 449/1997, ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1998, n. 482;
- l'art. 2 del D.Lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica; nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 da cui risulta che gli Enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale, adeguando i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che

la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima”, affermano: “*per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente*”;

**VISTO** l’art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: “*Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare*”;

**ACCERTATA**, l’insussistenza di situazioni di eccedenza o soprannumero di personale per l’anno 2025, in relazione alle esigenze funzionali dell’Ente;

**VISTO** l’articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, il quale ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), strumento di programmazione “trasversale”, che integra i contenuti dei seguenti atti:

- Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (art. 6 del D.Lgs. 165/2001), soppresso quale adempimento autonomo dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del DPR 81/2022;
- Piano della Performance (art. 10 del D.Lgs. 150/2009);
- Piano di Prevenzione della Corruzione (articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- Piano Organizzativo del Lavoro Agile (art. 14, comma 1, della legge 124/2015);
- Piano delle Azioni Positive (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);

**VISTO** il DM 132/2022, che ha individuato i contenuti di massima del PIAO, tra cui la programmazione triennale dei fabbisogni di personale (sottosezione 3.3), nella quale devono essere integrati (e quindi valutati e considerati nei fabbisogni) i seguenti contenuti:

- la verifica delle eccedenze di personale (ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001);
- il piano della formazione del personale;
- la programmazione delle cessazioni dal servizio;
- la stima dell’evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di

- semplificazione e digitalizzazione dei processi, di esternalizzazioni o internalizzazioni o
- dismissioni di servizi, attività o funzioni;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 233 del 30.03.2023 con la quale il personale dipendente in servizio presso il Comune di Marsciano è stato automaticamente inquadrato nel nuovo sistema di classificazione “Aree”, secondo la Tabella B di trasposizione allegata al CCNL del 16.11.2022, a decorrere dal 01.04.2023;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 219 dell’11.07.2023 con la quale sono stati approvati il mansionario e le schede dei profili professionali del personale dipendente dell’Ente, in attuazione del Titolo III del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n. 230 del 22/08/2024 ad oggetto “Modifica del funzionigramma e nuova Organizzazione delle Aree” sono state apportate modifiche alla macrostruttura Comunale e ad approvare il nuovo funzionigramma del Comune con decorrenza dal 01/10/2024;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 28/01/2025 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) per gli anni 2025-2027;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 13/02/2025 con la quale si è provveduto a modificare il Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) per gli anni 2025-2027 relativamente alla sezione III sui fabbisogni di personale;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 30/01/2025 e n. 51 del 13/02/2025 con le quali si è modificata l’assegnazione del personale ai servizi organizzativi del Comune;

**ATTESO** che successivamente all’ultima variazione della Sezione del PTFP allegato al PIAO si sono verificati eventi e manifestate da parte della struttura esigenze aggiuntive tali da richiederne un ulteriore aggiornamento, in particolare:

- l’assegnazione di n. 5 funzionari a tempo pieno e periodo determinato per 36 mesi come da Decreto Direttoriale n. 40 del 14/03/2025 a seguito della partecipazione all’Avviso pubblico approvato con decreto del Capo Dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024 del Ministero del Tesoro e delle politiche sociali, finanziate a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, con profili di:
  - o n. 2 Educatori professionali
  - o n. 2 Funzionari amministrativi
  - o n. 1 Funzionario contabile
- l’assunzione di un operatore esperto da assegnare all’area Economico Finanziaria e da reclutare nell’ambito della Legge 68/1999;
- la trasformazione del contratto a periodo indeterminato di un dipendente assegnato all’area Amministrativa gare e acquisti da tempo parziale (30 ore/settimana) a tempo pieno;
- l’assegnazione dell’istruttore amministrativo da assumere a tempo pieno e periodo determina all’area Area Patrimonio Cimiteri Impianti Sportivi ERP anziché alla Zona Sociale n.4

**CONSIDERATO** che:

- alla luce delle necessità e valutazioni emerse e rappresentate, l'Amministrazione comunale intende prevedere nella presente modifica al Piano triennale di Fabbisogno per il triennio 2025/2027, le assunzioni, a tempo determinato e a tempo indeterminato, dei profili professionali indicati nelle specifiche tabelle del PIAO allegato alla presente alla presente deliberazione;
- l'allocazione e distribuzione del personale avviene in un'ottica di ottimizzazione delle risorse maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali e con il precipuo fine di perseguire la migliore efficienza amministrativa;

**RICHIAMATE** le norme in materia di contenimento della spesa di personale di cui all' 1 comma 557, 557 bis e 557 quater, della legge 27/12/2006, n. 296 - come modificato dall'art. 16 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 che ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti – fissa quale valore medio di riferimento da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, quello del triennio 2011/2013, che per questo Ente è pari a € 2.780.768,53 come rilevato da dati di consuntivo;

**DATO ATTO** che, riguardo alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato, l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 16 (c.d. Milleproroghe), ha introdotto significative novità alle modalità di calcolo delle capacità per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa;

**DATO ATTO** che il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 recante: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* (in GURI - Serie Generalen.108 del 27 aprile 2020), individua valori soglia, differenziati per fascia demografica, determinati attraverso il rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerata al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, a cui corrisponde una diversa capacità assunzionale;

**ATTESO** che:

- riguardo alle facoltà assunzionali per lavoro flessibile: *l'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78 – convertito dalla Legge 122/2010 - come modificato da ultimo dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, prevede che gli enti pubblici “possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”* ma che tali limitazioni *“non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”* e dato atto

pertanto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- la Deliberazione n. 2/2015 della Corte dei Conti sez. Autonomie interpreta la suddetta norma nel senso che anche gli enti in regola col rispetto delle limitazioni alla spesa del personale ex comma 557, possono assumere personale con rapporto di lavoro flessibile comunque entro il limite del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 e chiarisce *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”*;
- tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; i contratti di formazione e lavoro; i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga, come riportato nella tabella Allegato B);

**DATO ATTO** che la programmazione delle assunzioni 2025-2027 esplicitata nel presente provvedimento, garantisce:

- il rispetto della previsione del tetto di spesa del personale così come previsto dal L. 296/2006 art. 1 c. 557 e 557-quater e art. 3 c. 5 bis del D.L. n. 90/2014 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, certificato in sede di conto consuntivo 2020;
- il rispetto del limite di spesa delle assunzioni flessibili di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014;
- il rispetto del limite percentuale di spesa del personale fissato dalla tabella n.2 dell’art 5 del DM 17 marzo 2020;

**DATO ATTO**, altresì, che

- le assunzioni previste per l’anno 2025 consentono di rispettare il massimo incremento previsto dall’art. 5 del DM 17/3/2020;
- il budget per il lavoro flessibile sostenuto da questo Ente è rispettoso del limite fissato dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
- le modifiche apportate con il presente atto non incidono sul rispetto dei limiti di spesa.

**RITENUTO** quindi, nel rispetto delle normative e dei principi sopra richiamati, di modificare il piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2025-2027 di cui alle Deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 28/01/2025 e n. 51 del 13/02/2025, come indicato negli allegati alla presente deliberazione, al fine di rendere coerente gli strumenti di programmazione con i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali di questo Ente e per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività, con le capacità di bilancio con il piano della performance;

**DATO ATTO** che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione corrente e del bilancio pluriennale;

**CONSIDERATO** che le modifiche apportate alla sezione III del PIAO dal presente provvedimento riguardano principalmente l'introduzione di figure eterofinanziate e la diversa assegnazione di un'assunzione a tempo determinato già programmata mentre la nuova assunzione, unita al posticiparsi di quelle pianificate, non altera il rispetto del contenimento della spesa; non è pertanto necessario che l'organo di revisione sia chiamato ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

**TENUTO CONTO** che la definizione di dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dei servizi e degli uffici è un atto strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni dell'ente, come tali mutevoli nel tempo e suscettibile di conseguenti aggiornamenti.

**DATO ATTO** che la presente programmazione triennale può essere rivista, integrata e/o modificata in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale o in relazione a nuove e diverse esigenze organizzative dell'Ente da definirsi nell'Organigramma e Funzionigramma dell'Ente;

**DATO ATTO**, infine, che:

- Il Piano triennale di fabbisogno del personale costituisce un documento di programmazione organizzativa, considerato l'orizzonte temporale di riferimento del ciclo di programmazione dell'Ente e coerente con tutti gli altri strumenti di programmazione (DUP, BILANCIO e PEG).
- in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del CCNL 16.11.2022, con nota prot. 9926 del 31/03/2025 il presente Piano è stato inviato alle rappresentanze sindacali, unitamente ai principali atti istruttori;

**DATO ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 48, D. Lgs. n. 267/2000 la proposta di deliberazione in oggetto rientra nella sfera di competenza della Giunta comunale;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il CCNL comparto Funzioni locali del 16.11.2022;

Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale Dr.ssa Roberta Isidori: "Favorevole";
- parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott.ssa Raffaella Diosono: "Favorevole";

A voto unanime espresso nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare le modifiche da apportare alla Sezione III del PIANO relativamente alle parti:
  - Assunzioni a tempo indeterminato;
  - Assunzioni a tempo determinato;
  - dotazione di personale per area di appartenenza e profilo professionale;
3. Di modificare conseguentemente le assegnazioni del personale ai servizi organizzativi;
4. Di approvare a seguito di quanto disposto dal punto precedente la dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere in esecuzione della presente deliberazione, come definita nei prospetti allegati (Allegati D, E), parti integranti e sostanziali del presente atto.
5. Di dare atto che l'approvazione del Piano di cui al precedente punto 2 costituisce aggiornamento, ad ogni effetto di legge, del Piano integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O) per gli anni 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 29/2025 e successivamente aggiornato con Giunta comunale n. 51/2025.
6. Di dare atto che la spesa di personale prevista dalla presente modifica del Piano triennale di Fabbisogno del Personale non altera il rispetto del principio di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 ed in linea con le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente già accertato nella stesura originaria.
7. Di dare atto che relativamente alla spesa per le assunzioni a tempo determinato permane il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 4bis del D.L. n. 90/2014.
8. Di dare atto che la definizione di dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dei servizi e degli uffici è un atto strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni dell'ente, come tali mutevoli nel tempo e suscettibile di conseguenti aggiornamenti.
9. Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica in applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017.
10. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.
11. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Sindaco  
Moretti Michele

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Roberta Isidori